

N. 1275 del Reg. Deliberazioni

del 15/10/2025

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Pietro Girardi -

(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 15 del 26.02.2024 e Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 29.02.2024)

OGGETTO: Adozione del regolamento aziendale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione Europea (c.d. Whistleblowing)

Struttura Ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Dario Sicchiero

Il Responsabile del procedimento per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dott. Dario Sicchiero riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha disciplinato da ultimo nell’ordinamento italiano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

La nuova normativa prevede la tutela della persona (whistleblower) che effettua:

- segnalazioni interne al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche RPCT),
- segnalazioni esterne all’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche ANAC),
- divulgazioni pubbliche,
- denunce all’Autorità giudiziaria o contabile,

di comportamenti, atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda.

L’istituto, detto anche whistleblowing, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge, in quanto chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

ANAC ha approvato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

L’Azienda, con il regolamento in approvazione, intende definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 4, primo comma, del d.lgs. 24/2023, i soggetti del settore pubblico attivano propri canali di segnalazione sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali;

L’Azienda individua il RPCT quale figura per la gestione del canale di segnalazione interna;

In considerazione di quanto sopra, il RPCT propone di adottare il Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea (c.d. whistleblowing), nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamate le precedenti proprie deliberazioni n. 673 del 02 agosto 2018 avente per oggetto “*Rivisitazione procedura per la tutela della segnalazione di illeciti (Whistleblowing) – Legge n. 179/2017*” e n. 118 del 29 gennaio 2025 con cui è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, la cui Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza disciplina la strategia aziendale in tema di prevenzione della corruzione, contemplando tra le misure generali di prevenzione del rischio corruttivo la “*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (cosidetto whistleblower)*”;

Viste le linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

Sentite, ai sensi dell’art. 4, primo comma, del d.lgs. 24/2023, le Organizzazioni sindacali mediante trasmissione in data 06 ottobre 2025 delle informazioni relative all’approvazione della nuova disciplina;

Preso atto che ricorrono le condizioni per procedere all’approvazione del nuovo Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea (c.d. whistleblowing) dell’Azienda ULSS 5 Polesana;

Considerato che le nuove disposizioni in materia saranno riportate in sintesi nel sito internet aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente\altri contenuti\prevenzione della corruzione\whistleblowing-segnalazione illeciti;

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dott. Dario Sicchiero, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di adottare il nuovo Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione Europea (c.d. whistleblowing), nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente la procedura approvata con delibera del Direttore Generale n. 673 del 02 agosto 2018;

3. di stabilire che:
- la gestione del canale di segnalazione interna sia affidata al RPCT, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
 - nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi in relazione alla segnalazione, viene individuato, quale soggetto idoneo a sostituirlo nella ricezione, gestione e analisi della segnalazione il Direttore Amministrativo, nominato altresì sostituto del RPCT in caso di temporanea e improvvisa assenza dello stesso;
4. di individuare i predetti soggetti, secondo quanto stabilito dal succitato punto 3, quali autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni, in base alle istruzioni già trasmesse ai dipendenti aziendali in sede di autorizzazione generale al trattamento dei dati, nei limiti e con l'osservanza di quanto previsto nella normativa nazionale e comunitaria, nell'allegato Regolamento e nelle specifiche Linee guida di ANAC in materia;
5. di pubblicare il predetto Regolamento nel sito istituzionale dell'Azienda nella prevista sezione di "Amministrazione Trasparente".

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto Sembeni

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Carla Destro

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Girardi

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo, 23/10/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 23/10/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 23/10/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:					
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-	UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-	UOC SISTEMI INFORMATIVI	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-	_____	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-	_____	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-	_____	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	-	_____	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	-	_____	-
UOC DIR. MEDICA OSP. RO-TRE-ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-	_____	-
POLO FORMATIVO	-	UOC PSICHIATRIA	-	_____	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOC SERD	-	_____	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-	_____	-
UOC PROV. ECON. LOGISTICA	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-	_____	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-	_____	-
	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-	_____	-



REGOLAMENTO

in materia di protezione delle
persone che segnalano violazioni
delle disposizioni normative
nazionali e del diritto dell'Unione
Europea (c.d. Whistleblowing)

Sommario

Art. 1 – Principi e finalità	3
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione.....	4
Art. 3 – Oggetto della segnalazione.....	5
Art. 4 – Trattamento dei dati	7
Art. 5 – Elementi e caratteristiche della segnalazione.....	8
Art. 6 – Segnalazioni anonime	9
Art. 7 – Canali di segnalazione interna	9
Art. 8 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta tramite i canali interni.....	10
Art. 9 – Canale di segnalazione esterna.....	12
Art. 10 – Divulgazioni pubbliche	12
Art. 11 – Denunce all’autorità giudiziaria o contabile	13
Art. 12 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.....	13
Art. 13 – Divieto di ritorsione	15
Art. 14 – Misure di sostegno.....	18
Art. 15 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità.....	18
Art. 16 – Responsabilità del segnalante	19
Art. 17 – Rinunce e transazioni.....	19
Art. 18 – Norma di rinvio	20

Art. 1 – Principi e finalità

Il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** ha recepito nell'ordinamento italiano la **Direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con il presente Regolamento, **l'Azienda ULSS 5 Polesana** intende disciplinare l'istituto del **whistleblowing**, quale strumento fondamentale di prevenzione e contrasto della corruzione, della cattiva amministrazione e di altre condotte illecite. Le segnalazioni, infatti, rappresentano una fonte preziosa di informazioni che possono condurre all'avvio di indagini, all'accertamento delle violazioni e al perseguimento dei responsabili, rafforzando in tal modo i principi di **trasparenza** e **responsabilità** delle istituzioni.

Garantire la protezione di chi effettua segnalazioni, denunce o ricorre alla divulgazione pubblica – sia in termini di riservatezza sia in termini di tutela da possibili ritorsioni – favorisce l'emersione e la prevenzione di rischi e situazioni dannose per l'amministrazione o l'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina riguardano:

- la definizione più chiara dell'ambito soggettivo;
- l'ampliamento delle categorie di persone tutelate in caso di segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'estensione dell'ambito oggettivo, ossia delle violazioni che possono essere segnalate;
- l'individuazione di tre canali di segnalazione e delle condizioni per il loro utilizzo;
- la previsione di modalità diverse di presentazione delle segnalazioni, sia in forma scritta che orale;
- una disciplina dettagliata sugli obblighi di riservatezza e sul trattamento dei dati personali;
- i chiarimenti in merito alle ritorsioni, con un ampliamento delle situazioni considerate come tali;
- la regolamentazione della protezione del segnalante e di chi denuncia misure ritorsive, garantita sia dall'ANAC sia dall'autorità giudiziaria;
- l'introduzione di misure di sostegno dedicate ai segnalanti, con il coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore;
- la revisione del sistema sanzionatorio applicabile da parte dell'ANAC.

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano alle seguenti categorie di soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche, oppure denunce all'autorità giudiziaria o contabile riguardanti le violazioni indicate all'art. 3:

- dipendenti dell'Azienda, compreso il personale in posizione di comando, distacco o in situazioni analoghe;
- lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere per conto dell'Azienda;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore dell'Azienda;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvengono:

- prima dell'instaurazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante procedure di selezione o altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sono state apprese nel corso dello stesso.

Oltre ai segnalanti diretti, la protezione si estende anche ai soggetti che, a causa del proprio ruolo nel processo di segnalazione o del particolare rapporto con il segnalante, potrebbero essere esposti a ritorsioni, anche indirette. Tra questi:

- i facilitatori, ossia coloro che operano nello stesso contesto lavorativo e assistono il segnalante nel percorso di segnalazione;
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante e legate a quest'ultimo da un rapporto stabile di natura affettiva o da vincoli di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro con i quali il segnalante intrattiene rapporti abituali e correnti;
- enti di proprietà del segnalante, o presso i quali esso lavora, nonché enti che operano nello stesso contesto lavorativo dei soggetti coinvolti.

Art. 3 – Oggetto della segnalazione

Ai fini del presente Regolamento, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, e che consistono in:

1. **Violazioni del diritto nazionale** (art. 2 D.Lgs. n. 24/2023), quali:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal medesimo decreto.
2. **Violazioni del diritto dell'Unione europea**, in particolare:
 - illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali di recepimento, come indicato nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che compromettono l'oggetto o la finalità delle disposizioni contenute negli atti dell'Unione europea.

Le informazioni oggetto di segnalazione devono riferirsi a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni – comprese quelle fondate su sospetti ragionevoli – relative a violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno dell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico. Sono parimenti segnalabili gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

I motivi che hanno spinto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della tutela riconosciuta dalla normativa.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del segnalante o del denunciante, che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, comprese le questioni inerenti ai rapporti con i superiori gerarchici;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate da specifiche normative dell'Unione europea o nazionali, ovvero da disposizioni nazionali di attuazione di atti dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 24/2023 e Parte II del relativo allegato);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché quelle riguardanti appalti connessi alla difesa o alla sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti rientrino nell'ambito del diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea relative a:

- informazioni classificate;
- segreto professionale, compreso quello forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Rimane altresì invariata l'applicazione delle norme in materia di:

- procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura;
- difesa nazionale e ordine e sicurezza pubblica.

Resta confermata anche l'applicazione delle disposizioni riguardanti i diritti dei lavoratori, tra cui:

- il diritto di consultare i propri rappresentanti o sindacati;
- la tutela contro comportamenti o atti illeciti posti in essere a seguito di tali consultazioni;
- l'autonomia delle parti sociali e il diritto di stipulare accordi collettivi;
- la repressione delle condotte antisindacali.

Art. 4 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, titolari del trattamento dei dati sono:

- l’Azienda, per le segnalazioni gestite tramite il canale interno;
- l’ANAC, per le segnalazioni trasmesse tramite il canale esterno;
- le autorità competenti cui le segnalazioni vengono inoltrate.

L’Azienda individua quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il RPCT effettua il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679), secondo i seguenti principi:

1. Liceità, correttezza e trasparenza – i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
2. Limitazione della finalità – i dati devono essere raccolti esclusivamente per gestire e dare seguito a segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce dei soggetti tutelati.
3. Minimizzazione dei dati – i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento.
4. Esattezza – i dati devono essere completi e, se necessario, aggiornati.
5. Limitazione della conservazione – i dati devono essere conservati in forma identificabile solo per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura.
6. Integrità, disponibilità e riservatezza – il trattamento deve garantire la sicurezza dei dati, proteggendoli da accessi non autorizzati o illeciti, nonché da perdita, distruzione o danni accidentali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
7. Modello di gestione delle segnalazioni – le misure devono impedire che dati personali siano resi automaticamente accessibili a un numero indefinito di soggetti senza l’intervento del titolare o del soggetto autorizzato.
8. Aggiornamento del registro delle attività di trattamento – il registro deve essere integrato con tutte le informazioni relative all’acquisizione e alla gestione delle segnalazioni.
9. Divieto di tracciamento dei canali di segnalazione – i canali devono garantire anonimato e riservatezza del segnalante.

10. Tracciamento delle attività del personale autorizzato – ove possibile, deve essere garantito il monitoraggio dell'attività degli operatori autorizzati, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, per prevenire usi impropri dei dati relativi alle segnalazioni.

Art. 5 – Elementi e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata, in modo da consentire un'analisi approfondita e una valutazione dettagliata dei fatti denuncia.

Le segnalazioni devono **esporre in modo chiaro e completo:**

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una descrizione dettagliata del fatto;
- le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È consigliabile allegare documenti o altri elementi che possano sostenere la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, nonché indicare eventuali altre persone potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Qualora la segnalazione non risulti sufficientemente circostanziata, chi gestisce le segnalazioni può richiedere informazioni integrative tramite il canale dedicato o, se il segnalante lo desidera, anche mediante incontro diretto.

I canali di segnalazione utilizzabili sono:

- canali di segnalazione interna;
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 6 – Segnalazioni anonime

Le segnalazioni o denunce anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ricevute tramite i canali interni, sono considerate valide se sufficientemente circostanziate e trattate come segnalazioni ordinarie nell'ambito dei procedimenti di vigilanza previsti.

La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazioni o denunce anonime rivolte all'autorità giudiziaria o contabile, o di divulgazioni pubbliche, purché la persona segnalante venga successivamente identificata e subisca ritorsioni. Tale tutela si estende inoltre alle segnalazioni presentate presso istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 7 – Canali di segnalazione interna

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati, definisce con il presente Regolamento il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute tramite i canali interni, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda individua come soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è obbligatorio trasmetterla al RPCT entro 7 giorni dal ricevimento, mantenendo massimo riserbo su quanto appreso. La trasmissione deve essere comunicata contestualmente al segnalante, al fine di garantire le tutele previste per il whistleblower.

Al fine di rispettare il GDPR, l'Azienda ha adottato una piattaforma informatica accessibile dal sito web aziendale (Amministrazione Trasparente → Altri Contenuti → Prevenzione della Corruzione → Whistleblowing – Segnalazione di illeciti). La piattaforma:

- impedisce di risalire all'origine della segnalazione;
- assegna al segnalante un codice alfanumerico per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, comunicare in modo anonimo e trasmettere informazioni aggiuntive;
- consente lo scambio di messaggi esclusivamente con il RPCT.

Oltre al sistema informatico, la segnalazione può essere effettuata mediante:

1. **Posta cartacea:**

- la comunicazione va indirizzata al RPCT tramite servizio postale o posta interna;

- per garantire la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in due buste separate;
- la prima contenente i dati identificativi del segnalante con fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la descrizione del fatto denunciato;
- entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Riservata – RPCT" e specificare che si tratta di una segnalazione di whistleblowing.

2. Segnalazione orale:

- può essere effettuata telefonicamente, tramite linea non registrata, o durante un incontro diretto con il RPCT;
- in caso di telefonata, il RPCT redige un resoconto scritto della conversazione, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria firma;
- in caso di incontro, viene redatto un verbale verificabile, rettificabile e firmabile dal segnalante.

I dati personali manifestamente non pertinenti al trattamento di una segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Art. 8 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta tramite i canali interni

La gestione e verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al RPCT, che opera nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza, effettuando tutte le verifiche istruttorie o accertamenti necessari.

Il RPCT può avvalersi del supporto di altri soggetti individuati con specifico provvedimento, qualora ne ravvisi la necessità.

Ricezione e prima valutazione

- Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento.
- Il RPCT effettua una prima analisi della segnalazione per verificarne la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e valutare l'ammissibilità come segnalazione di whistleblowing.
- Solo dopo questa verifica, viene avviata l'istruttoria interna sui fatti o comportamenti segnalati.

Il termine per la definizione dell'istruttoria e per fornire un riscontro è di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di questo, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Istruttoria e raccolta informazioni

- Il RPCT effettua una prima valutazione imparziale sulla sussistenza di quanto rappresentato, limitandosi a verificare la presenza di elementi indicativi, non accertando responsabilità individuali.
- Se la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, il RPCT può richiedere al segnalante integrazioni, chiarimenti o documenti tramite la piattaforma informatica o anche di persona.
- Il RPCT può inoltre acquisire atti e documenti da altri uffici, coinvolgere terzi tramite audizioni o richieste, sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante e del segnalato.
- La persona coinvolta nella violazione può essere sentita, anche mediante osservazioni scritte, garantendo la tutela della propria identità.

Esito della verifica

- Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione motivata.
- Se sussistono elementi di fondatezza, il RPCT trasmette immediatamente la segnalazione agli organi interni competenti o agli enti/istituzioni esterni, ciascuno secondo le proprie competenze.

Compiti del RPCT

Il RPCT non accerta responsabilità individuali né effettua controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti oggetto della segnalazione, evitando di sconfinare nelle competenze di altri soggetti interni o esterni, inclusa la magistratura. In relazione alla natura della violazione, il RPCT può provvedere, a titolo esemplificativo, a:

- comunicare l'esito al dirigente responsabile della struttura dell'autore della violazione per l'adozione dei provvedimenti gestionali o disciplinari;
- trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, se l'azione disciplinare non rientra nella competenza del dirigente;
- inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo i rispettivi ambiti di competenza;
- trasmettere la segnalazione agli organismi e istituzioni dell'Unione europea;
- informare il Direttore Generale per eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti.

Ogni comunicazione deve evidenziare che si tratta di una segnalazione tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, affinché siano adottate tutte le cautele previste.

Monitoraggio e trasparenza

- Il RPCT tiene traccia di tutte le attività svolte e informa il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno sui principali snodi decisionali, preferibilmente tramite la piattaforma informatica.

- Il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento sono riportati nella relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, pubblicata sul sito aziendale.
- I modelli di segnalazione prevedono che il segnalante indichi se desidera mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste.

L'Azienda ha attivato canali sicuri, con strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e di eventuali terzi menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Art. 9 – Canale di segnalazione esterna

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito unicamente al verificarsi delle condizioni specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, ossia rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o qualsiasi altro strumento capace di raggiungere un ampio numero di persone, beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 qualora, al momento della divulgazione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna, oppure ha presentato direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti circa le misure adottate o previste per dare seguito alla segnalazione.
2. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.
3. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito, in ragione di circostanze concrete come:
 - possibilità che prove siano occultate o distrutte;
 - fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione sia colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Se, nella divulgazione pubblica, la persona rivela volontariamente la propria identità, la tutela della riservatezza non si applica, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Se, invece, la divulgazione avviene mediante pseudonimo o nickname che impedisce l'identificazione del divulgatore, la segnalazione sarà trattata come anonima. In caso di successivo disvelamento dell'identità, saranno comunque garantite le tutele previste se la persona subisce ritorsioni.

Rimangono ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con particolare riferimento alla protezione della fonte della notizia.

Art. 11 – Denunce all'autorità giudiziaria o contabile

Alle persone tutelate è riconosciuta la possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia riguardante condotte illecite di cui siano venute a conoscenza.

In linea con le indicazioni fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche se ha effettuato una segnalazione tramite i canali interni o esterni previsti dal decreto, non è esonerato dall'obbligo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si ricorda che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., imponendo l'obbligo di denunciare soltanto i reati procedibili d'ufficio, è più ristretto rispetto a quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower, che possono riguardare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, qualora un dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 361 o 362 c.p. e successivamente subisca discriminazioni o ritorsioni a causa della denuncia, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto.

Le stesse regole relative alla riservatezza e alla protezione del contenuto delle segnalazioni devono essere rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui la denuncia è stata presentata.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa, se non a soggetti espressamente autorizzati a ricevere o gestire le segnalazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e le eventuali ulteriori persone autorizzate a trattare i dati relativi alle segnalazioni sono gli unici soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante e, solo se necessario, a conoscerne l'identità (ad esempio: per fornire dati identificativi all'Autorità giudiziaria o contabile, o per verificare che il segnalante sia effettivamente un dipendente).

In caso di utilizzo del canale informatico, il RPCT può accedere autonomamente all'identità del segnalante, seguendo sempre l'apposita procedura informatica.

L'obbligo di riservatezza implica che qualsiasi eventuale rivelazione dell'identità della persona segnalante a soggetti non autorizzati avvenga solo con il consenso espresso della stessa. Il divieto di divulgazione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione – compresa la documentazione allegata – nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Qualora sia necessario coinvolgere altri soggetti per gli accertamenti, il RPCT non trasmette la segnalazione completa, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati, prestando la massima attenzione a evitare che dalle informazioni possa emergere l'identità del segnalante.

La legge prevede inoltre specifiche tutele dell'identità del segnalante nei procedimenti:

- **Procedimento penale:** l'identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'**art. 329 c.p.p.**, fino alla chiusura delle indagini preliminari;
- **Procedimento dinanzi alla Corte dei conti:** l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; successivamente, può essere utilizzata nel procedimento stesso (**art. 67 D.lgs. n. 174/2016**);
- **Procedimento disciplinare:** l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare non dipende direttamente dalla segnalazione. Qualora la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo con il consenso espresso del segnalante.

In tutti i casi, il RPCT deve informare per iscritto il segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e acquisirne il consenso, anche tramite lo stesso canale utilizzato per la segnalazione.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza in tutte le fasi del procedimento, inclusi eventuali trasferimenti a ulteriori autorità competenti.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce responsabilità disciplinare per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 13 – Divieto di ritorsione

La persona segnalante non può subire alcuna forma di ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, azione od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Esempi di comportamenti che costituiscono ritorsioni

Si considerano ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, trasferimento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o limitazione dell'accesso ad attività formative;
- note di merito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o qualsiasi trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, laddove sussista una legittima aspettativa;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni alla reputazione, inclusi quelli sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità e reddito;
- inserimento in elenchi impropri, formali o informali, che possano ostacolare future opportunità lavorative nel settore;
- risoluzione anticipata o annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi;
- revoca di licenze o permessi;
- imposizione di accertamenti medici o psichiatrici non giustificati.

Sono considerate ritorsioni tutti gli atti che provochino o possano provocare alla persona segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto, sia di natura professionale, disciplinare, economica o di qualsiasi altro tipo.

I soggetti individuati all'articolo 2 del presente Regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni subite a seguito di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o divulgazione pubblica.

Spetta all'ANAC accertare se la misura ritorsiva sia direttamente collegata alla segnalazione o denuncia e, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura sia estranea alla segnalazione, applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

Per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fermo restando che l'esclusiva competenza in materia di valutazione e applicazione delle sanzioni resta dell'ANAC ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si estende anche a chi ha suggerito o proposto l'adozione di misure ritorsive, producendo un effetto negativo indiretto sulla posizione del whistleblower (ad esempio, la proposta di sanzione disciplinare).

Qualora la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'Azienda, quest'ultimo fornisce supporto al segnalante, informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata all'ANAC per ottenere le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito normativo previsto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Nei procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali relativi all'accertamento di comportamenti vietati ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. L'onere della prova contraria è a carico di chi ha posto in essere tali condotte.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Essi possono essere annullati dall'amministrazione in sede di autotutela, indipendentemente dagli accertamenti dell'ANAC. Qualora l'ANAC abbia già ricevuto la comunicazione delle misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato nell'ambito del procedimento sanzionatorio.

I soggetti di cui all'art. 2 licenziati a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica hanno diritto al reintegro nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, o dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in base alla disciplina applicabile.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria, si presume, salvo prova contraria, che il danno subito sia conseguenza diretta della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie, anche provvisorie, per tutelare la situazione giuridica del soggetto, inclusi: risarcimento del danno, reintegrazione, ordine di cessazione della condotta ritorsiva e dichiarazione di nullità degli atti in violazione del divieto di ritorsione.

Quando accerta ritorsioni, l'ANAC applica al responsabile le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Misure di sostegno

Presso l'ANAC è istituito un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti. L'elenco, pubblicato sul sito dell'ANAC, include gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti indicati consistono in:

- informazioni, assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione;
- tutela contro le ritorsioni previste dalla normativa nazionale e europea;
- supporto sui diritti della persona coinvolta;
- indicazioni sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si rivolge per ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate.

Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria si osservano le forme previste dagli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché dall'articolo 63, comma 2, del Codice del processo amministrativo (allegato 1 al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Art. 15 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 2 che, al fine di svelare una violazione, riveli o diffonda informazioni soggette a obbligo di segreto diverso da quello previsto dall'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023

(ad esempio informazioni classificate, segreto professionale forense o medico, deliberazioni degli organi giurisdizionali), oppure relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o ancora

informazioni che potrebbero ledere la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando sussistano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione sia necessaria per far emergere la violazione.

La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere effettuate conformemente all'art. 16 del D.lgs. n. 24/2023.

In tali ipotesi è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 2 non incorre in responsabilità, nemmeno civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Resta fermo che la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o alla divulgazione pubblica, oppure che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 16 – Responsabilità del segnalante

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione, calunnia o per reati equivalenti commessi nell'ambito della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, al segnalante non sono riconosciute le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 e può essere applicata una sanzione disciplinare.

Salvo condanna, anche in primo grado, per i reati sopra indicati, ANAC applica al segnalante la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Art. 17 – Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. n. 24/2023 sono nulle, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) indicate dall'art. 2113, comma 4, del Codice civile.

La presente disposizione garantisce l'effettiva protezione del whistleblower e degli altri soggetti tutelati, vulnerabili per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, prevenendo eventuali accordi pregiudizievoli.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida dell'ANAC.